

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 16 MAGGIO 1949

(25^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Proroga al 30 giugno 1951 del termine biennale previsto dall'articolo 12 del regio decreto legge 19 agosto 1938, n. 1518, nel caso che esso sia scaduto dopo il 30 giugno 1943 o venga a scadere prima del 30 giugno 1951 » (N. 379):

PRESIDENTE	Pag. 131
ZIINO, <i>relatore</i>	131

(Rinvio all'assemblea)

« Concessione all'Ente Nazionale Distribuzione Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di 650 milioni » (N. 391):

PRESIDENTE	132
----------------------	-----

La riunione ha inizio alle ore 16,20.

Sono presenti i senatori: Armato, De Gasperi, Fortunati, Gava, Li Causi, Marconcini, Ottani, Paratore, Perini, Reale Vito, Ruggeri, Tafuri, Zanardi, Ziino, Zoli e Zotta.

RUGGERI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bitossi: « Proroga al 30 giugno 1951 del termine biennale previsto dall'articolo 12 del regio decreto legge 19 agosto 1938, n. 1518, nel caso che esso sia scaduto dopo il 30 giugno 1943 o venga a scadere prima del 30 giugno 1951 » (N. 379).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca un disegno di legge di iniziativa del senatore Bitossi: « Proroga al 30 giugno 1951 del termine biennale previsto dall'articolo 12 del regio decreto legge 19 agosto 1938, n. 1518, nel caso che esso sia scaduto dopo il 30 giugno 1943 o venga a scadere prima del 30 giugno 1951 ».

Di questo disegno di legge io mi sono preoccupato per quanto concerne i riflessi finanziari. In questo caso però preoccupazioni finanziarie non ce ne sono, perchè esso fa carico totalmente ai capitoli del bilancio, dove sono stabilite le spese per indennità di trasferimento, per missioni ecc., che consentono un margine sufficiente anche per questo provvedimento che, del resto, è abbastanza limitato.

Per maggior chiarezza sarà tuttavia opportuno aggiungere un articolo per precisare che la spesa deve fare carico ai capitoli del bilancio dei singoli Ministeri da cui il personale dipende.

Prego il relatore Ziino di riferire brevemente su questo disegno di legge.

ZIINO, *relatore*. Onorevoli colleghi, ad iniziativa del senatore Bitossi viene al nostro esame in sede deliberante un disegno di legge costituito da un unico articolo, con il quale si propone di prorogare ulteriormente sino al 30 giugno 1951 il termine biennale già previ-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

25ª RIUNIONE (16 maggio 1949)

sto dall'articolo 12 del decreto legge 19 agosto 1938, n. 1518, e prorogato una prima volta con decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 743, e successivamente con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 821, per il trasferimento — con diritto a rimborso — delle famiglie e delle masserizie di dipendenti statali nel caso siano trasferiti da una sede all'altra.

La proposta è giustificata dalla considerazione che tuttora permangono purtroppo le condizioni di disagio che determinarono a suo tempo la disposizione di legge che oggi si vuole ancora prorogare. Infatti non è possibile disconoscere che permangono le difficoltà di trovare alloggio nei centri urbani, mentre le spese dei trasporti, per le persone e per le merci, sono oggi aumentate. Basta questa constatazione perchè il disegno di legge presentato dal senatore Bitossi sia riconosciuto opportuno e quindi meritevole di essere tradotto in legge. Invito pertanto la Commissione a deliberare in questo senso.

PRESIDENTE. Poichè nessuno oppone eccezioni, proporrei di approvare questo disegno di legge, salvo aggiungere l'articolo cui prima ho fatto cenno. Pongo ai voti l'articolo unico di questo disegno di legge, che diventerà pertanto l'articolo 1:

Art. 1.

Il termine biennale previsto dall'articolo 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, già prorogato con decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 473 e con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 821, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1951, qualora venga a scadere prima di questa data e dopo il 30 giugno 1943

(È approvato).

Secondo quanto prima ho detto, propongo che venga aggiunto il seguente articolo:

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere derivante dal presente provvedimento si provvede, per tutta la durata della validità del provvedimento medesimo, con i normali fondi a disposizione delle singole Amministrazioni per il pagamento delle « indennità di trasferimento e per il rimborso delle spese di trasporto al personale di ruolo di nuova nomina e a quello collocato a riposo e alle famiglie degli impiegati morti in attività di servizio ».

(Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rinvio all'Assemblea del disegno di legge: « Concessione all'Ente Nazionale Distribuzione Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), di un contributo a carico dello Stato di 650 milioni » (N. 391).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Concessione all'Ente Nazionale Distribuzione Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), di un contributo a carico dello Stato di 650 milioni ».

Poichè un quinto dei senatori componenti la Commissione ha chiesto che il disegno di legge venga rimesso all'esame dell'Assemblea, esso passerà in sede referente all'ordine del giorno di una delle prossime sedute. Personalmente sono favorevole a sottoporre all'Assemblea l'esame di questo disegno di legge, sia perchè si tratta di una somma abbastanza rilevante, sia perchè è giusto che il Senato lo discuta in assemblea plenaria dal momento che la Camera dei deputati lo ha approvato in seduta plenaria e non in sede di Commissione.

La riunione termina alle ore 16,45.